



# CITTÀ DI CUORGNÈ

Provincia di Torino

---

SETTORE AMMINISTRATIVO  
SERVIZIO AFFARI GENERALI

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DELLA BACHECA DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 16.02.2008  
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 28.11.2011

## ARTICOLO 1

Il presente regolamento è volto a disciplinare la concessione di spazi nell'edicola comunale con bacheche per affissioni sita nell'angolo nord-est di piazza Martiri della Libertà – Cuorgnè.

## ARTICOLO 2

Le bacheche per affissioni sono concesse in uso temporaneo gratuito agli aventi diritto al fine di facilitare l'accesso della cittadinanza alle informazioni ed alla comunicazione locale.

## ARTICOLO 3

Sono previste n. 16 bacheche per affissioni disposte su due file; le bacheche della fila bassa sono numerate da 1 a 8, le bacheche della fila alta sono numerate da 9 a 16.

Il Comune di Cuorgnè si riserva n. 4 bacheche di ciascuna fila bassa da destinare 2 alla comunicazione istituzionale e 2 alla comunicazione di iniziative patrocinate dal Comune stesso.

È garantito l'uso di una bacheca a ciascuna lista civica con almeno un rappresentante eletto all'interno del Consiglio Comunale. Parimenti è garantito l'uso di una bacheca alla Pro-Loco di Cuorgnè, alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Cuorgnè, all'AVIS/AIDO Sezioni di Cuorgnè (se in attività).

Le bacheche rimanenti dopo le assegnazioni di cui ai precedenti commi, saranno assegnate alle associazioni culturali, sportive, ricreative in base ai seguenti criteri: sede e attività in Cuorgnè, numero soci, attività svolte nel triennio precedente a favore della cittadinanza.

## ARTICOLO 4

Le domande di concessione dovranno essere redatte sull'apposito modulo da presentare in carta libera all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Alla domanda dovrà essere allegato lo statuto dell'Associazione ovvero l'atto costitutivo della medesima.

La graduatoria per le assegnazioni delle bacheche, qualora si sia in presenza di più richieste rispetto alle disponibilità, verrà formata dal Servizio Comunale competente ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale che potrà anche apportare alla medesima modifiche e/o integrazioni sulla base di motivate esigenze.

Le bacheche verranno assegnate in ordine progressivo partendo dal primo spazio libero.

## ARTICOLO 5

La durata delle concessioni delle bacheche in oggetto è pari ad un biennio decorrente dalla data di comunicazione di assegnazione della bacheca stessa trasmessa dal Servizio Comunale competente al richiedente.

Qualora la bacheca non venga utilizzata dall'assegnatario per un periodo di almeno due mesi, lo stesso riceverà apposita comunicazione trasmessa dal competente Servizio Comunale mediante raccomandata a.r. contenente l'avvertimento che se il mancato utilizzo si protrae per un periodo superiore a ulteriori mesi 3 dal ricevimento della medesima, si procederà a revoca dell'assegnazione.

Decorso il termine, il Comune potrà procedere, senza ulteriore preavviso, alla revoca della concessione ed assegnare la bacheca in parola ad altro soggetto utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente articolo 4.

Il Comune, per ragioni di pubblica utilità, potrà revocare o sospendere in qualsiasi momento con avviso scritto e motivato, le concessioni in essere.

#### ARTICOLO 6

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'ordinaria manutenzione della bacheca assegnata e riconsegnare, quando il caso, la medesima nelle stesse condizioni di utilizzo dell'originario stato di conservazione.

Nel caso in cui il concessionario, pur invitato dall'Ente, non provveda al ripristino delle condizioni originarie della bacheca, sarà il medesimo che provvederà ai necessari interventi addebitando le spese sostenute al concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile delle eventuali infrazioni alle vigenti norme in materia penale, civile e fiscale.

È fatto tassativo divieto di esporre qualsiasi materiale attinente ad attività aventi fine di lucro.

#### ARTICOLO 7

È fatto divieto al concessionario di concedere a terzi l'uso della bacheca assegnata tranne nel caso di contemporaneo utilizzo da parte di due o più soggetti che dovranno provvedere a comunicare l'accordo raggiunto per l'utilizzo congiunto all'Ente e, nel contempo, individuare il soggetto al quale intestare la concessione, soggetto che dovrà rispondere delle previsioni di cui all'articolo 6.

#### ARTICOLO 8

L'utilizzo delle bacheche in periodo di campagna elettorale e/o referendaria è soggetto al rispetto della vigente normativa in materia di propaganda elettorale.

#### ARTICOLO 9

L'Ente, per mezzo del proprio Corpo di Polizia Municipale, provvederà a compiere periodiche verifiche circa il corretto utilizzo delle bacheche ed al rispetto di quanto previsto all'articolo 5 comma 2.

## ARTICOLO 10

In sede di prima applicazione del presente regolamento, la graduatoria di cui all'articolo 4 comma 3 dovrà valorizzare le assegnazioni effettuate sino ad oggi al fine di garantire adeguati spazi agli attuali concessionari.

Dall'approvazione della prima graduatoria formata ai sensi del presente Regolamento, si considereranno decadute tutte le precedenti concessioni effettuate dal 25.09.2002 in poi e, pertanto, gli ex assegnatari saranno invitati a riconsegnare al Servizio Comunale competente le relative chiavi.